

Assicurativo.it

Il Giudice di Pace di Manduria

di Avv. Guido Pesce

Restituzione dei premi assicurativi in relazione alla violazione delle leggi antitrust - cortesemente inviata dal Giudice di Pace avv. Guido Pesce

del su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Manduria -avv. Guido Pesce - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 220/03 R..G. avente per oggetto "restituzione premi assicurativi R.c.a." promossa da: A. P., rappresentato e difeso dall'avv. M.L. - attore CONTRO - R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., difesa dall'Avv.G. F.- convenuta ; - Conclusioni: all'udienza di discussione del 13.10.2003 le parti preceisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte. Svolgimento del Processo Con atto di citazione notificato il 05.02.2003, il signor A. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione in suo favore,della somma di Euro 361,52, pari all'aumento presuntivo del 20 % del costo del premio versato per una polizza R.C.A. a partire dall'anno 1995 fino al 2000. Assumeva l'istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'autovettura , tg. TA 461271; - che l'Autorit  Antitrust ha comminato una multa pari a  . 700 miliardi alle Societ  di Assicurazione che hanno partecipato all'accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ci  stesso vietato dalla legge; - che la Compagnia con cui l'istante ha stipulato la polizza   una delle 39 sanzionate dall'antitrust; - che tale accordo, cos  come accertato dall'antitrust nonch  dall'Autorit  Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale anche l'aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l'attivit  in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall'antitrust, l'istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per lo effetto, la societ  convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, cos  come indicate in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 19.03.03, la R. M. si costituiva eccependo l'incompetenza per materia del Giudice adito spettando invece la cognizione alla Corte d'Appello; sollevava inoltre eccezione di incompetenza per territorio, competente essendo invece l'autorit  di Torino e dovendosi seguire il criterio del foro ove ha il domicilio del debitore, in questo caso la sede legale della societ  in Torino. Veniva inoltre dedotta l'inammissibilit  e l'improponibilit  della domanda essendo stato inquadrata erroneamente a dire della convenuta, nell'ambito della figura giuridica della ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 cod.civ.. Veniva argomentato sul punto che i premi erano stati pagati in esecuzione e adempimento di un contratto valido ed efficace mentre presupposto essenziale per l'azione di ripetizione di indebito   la mancanza di una causa giustificativa del pagamento, sia per l'assenza originaria della stessa sia per il suo venir meno a seguito dell'annullamento , risoluzione o inefficacia del negozio. Si evidenziava inoltre dell'infondatezza della domanda non essendoci prova che le imprese assicurative abbiano posto in essere un illecita intesa ex art. 2 L. 287/90 e contestato che, l'attore non fornisce alcuna prova che gli importi della polizza siano stati arbitrariamente aumentati. Infatti la prova non pu  essere fornita attraverso la decisione dell'antitrust in quanto la violazione contestata dall'Autorit  non avrebbe per oggetto la partecipazione ad un accordo di cartello per la fissazione dei prezzi, bens  semplicemente, una

- Avv. Guido Pesce

Hai letto: [Il Giudice di Pace di Manduria](#)

Approfondimenti: [Sentenza](#) > [Rca](#) > [Antitrust](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)

